

Deliberazione n. 27 - Riunione del 1° aprile 2022

* * * * *

I componenti del comitato di sorveglianza collegati in videoconferenza tramite la piattaforma Skype alla riunione n. 22 del 1° aprile 2022, come da punto n. 5 dell'odg di cui al relativo verbale, adottano il seguente **provvedimento ex art. 41, secondo comma, d.lgs. n. 270/1999**.

PREMESSO

Con istanza trasmessa a mezzo e-mail il 28 marzo 2022, i Commissari hanno chiesto di essere autorizzati al conferimento dell'incarico alla Società Kroll Associates Srl per un'indagine patrimoniale sull'ex amministratore Graziano Cimadom. I Commissari straordinari hanno presentato istanza in cui si legge che: *«Al fine di dare esecuzione all'avvio dell'azione legale di responsabilità verso gli Amministratori, i Sindaci e le Società di revisione che hanno operato nel periodo precedente alla nostra nomina, ed essendo risultato insufficiente l'esito dell'indagine patrimoniale per l'ex Amministratore Delegato Graziano Cimadom, si è deciso di approfondire l'argomento chiedendo un preventivo alla Società Kroll Associates Srl, leader nel settore, per avviare le opportune indagini di approfondimento. I commissari hanno concordato un importo complessivo pari a € 15.000 oltre al 15% di spese forfettarie. Tuttavia, a maturazione di € 10.000 la società comunicherà i primi risultati e il lavoro potrà essere interrotto ad esclusivo giudizio dei Commissari. La specificità dell'incarico e l'indiscussa capacità della società a nostro avviso consentono di non effettuare il beauty contest»*.

CONSIDERATO

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione richiesta dall'Organo commissariale ai sensi dell'art. 41, secondo comma, d.lgs. n. 270/1999, questo Comitato di Sorveglianza deve intervenire preventivamente, salva l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 1 del citato D.M. che ammette una autorizzazione *ex post* nei casi di motivata urgenza.

Il quadro normativo al quale questo Comitato di sorveglianza deve rifarsi per autorizzare l'incarico *de quo* è definito, oltre che dal richiamato secondo comma dell'art. 41 cit., anche dal decreto del MISE del 28 luglio 2016 sui *“Criteri per la scelta degli esperti delle procedure di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270”*. Utili indicazioni di carattere interpretativo, inoltre, sono contenute nelle *“Linee guida per le richieste di autorizzazione degli incarichi di consulenza e di collaborazione tecnica e professionale a professionisti ed esperti ex art. 41, comma 2, del Decreto Legislativo 270/1999”*, emanate il 18 novembre 2021 ad integrazione del predetto decreto.

Questo Comitato di sorveglianza, in ragione del richiamato quadro normativo, ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione nel caso di specie, procede alle verifiche che seguono.

L'esistenza del **presupposto sostanziale** che giustifichi l'organo commissariale ad externalizzare un incarico professionale. In buona sostanza, con riferimento alla valutazione di questo presupposto, il Comitato di sorveglianza valuta la legittimità dell'affidamento esterno sotto il profilo dell'*an*.

Il presupposto sostanziale prescritto dal secondo comma dell'art. 41 cit. è che ci sia *“l'effettiva necessità”* dell'esternalizzazione della *“consulenza e collaborazione tecnica e professionale”* in favore del coadiutore.

La verifica della *“effettiva necessità”*, sia in ragione di una interpretazione letterale del secondo comma dell'art. 41 cit. sia in ragione di una sua interpretazione sistematica con il primo comma del medesimo articolo di legge, si articola in un duplice riscontro: da un lato, che non sussistano adeguate professionalità tra i dipendenti dell'impresa per lo svolgimento dell'incarico di coadiutore; dall'altro lato, che l'incarico externalizzato non abbia ad oggetto le attribuzioni dell'Ufficio di Organo commissariale o, se riguardino le attribuzioni del suo Ufficio, l'Organo non sia in possesso della professionalità necessaria per espletare l'incarico externalizzato altrimenti se, quantomeno in astratto, la professionalità richiesta in capo al coadiutore coincidesse con quella esigibile in capo all'Organo commissariale, si ricadrebbe nell'ipotesi di delega esterna ai sensi del primo comma dell'art. 41 cit..

Con riferimento a questo secondo riscontro, la “necessità” del ricorso ad un professionista esterno, per una attività stragiudiziale finalizzata a valutare se sussistano o meno beni aggredibili in caso di esito positivo di un’azione giudiziale, giustifica l’esternalizzazione dell’incarico stragiudiziale oggetto dell’istanza.

In secondo luogo, prima di concedere l’autorizzazione, il Comitato di sorveglianza deve valutare le condizioni contrattuali che verranno inserite nel “contratto con il professionista” e, in particolar modo, le **“modalità di remunerazione” pattuite**, nonché valuta la legittimità delle **procedure seguite dall’Organo commissariale per individuare il professionista** al quale conferire l’incarico esterno di “coadiutore”. In buona sostanza, sotto questo profilo, il Comitato di sorveglianza valuta la legittimità dell’affidamento esterno sotto il profilo del *quomodo*.

La specificità dell’incarico oggetto dell’istanza (ossia, l’effettuazione di indagini patrimoniali per verificare se l’ex amministratore abbia un patrimonio capiente su cui soddisfarsi in caso di esito positivo dell’azione di responsabilità) rende condivisibile la scelta dell’Organo commissariale di individuare direttamente un *“leader nel settore”* (senza procedere ad una comparazione tra più offerte) e di concordare preventivamente *“un importo complessivo pari a € 15.000 oltre al 15% di spese forfetarie”* che, in ragione del *petitum* dell’azione legale eventualmente da intraprendere, appare proporzionato. In altri termini, questo Comitato ritiene che sussista il requisito della proporzione fra il compenso corrisposto all’incaricato e l’eventuale utilità che la procedura concorsuale potrà ottenere in caso di esito positivo dell’indagine patrimoniale.

Tutto ciò premesso e considerato, ferme restando le osservazioni contenute nella presente deliberazione, nonché le raccomandazioni formulate nelle precedenti interlocuzioni, il Comitato di sorveglianza delle aziende del Gruppo Manital in A.S., visto l’art. 41, secondo comma, del d.lgs. n. 270/1999,

AUTORIZZA

i Commissari straordinari a farsi coadiuvare dalla Società Kroll Associates Srl per l’indagine patrimoniale sull’ex amministratore Graziano Cimadom.

Laura De Rentiis, Presidente

F.to digitalmente

Dott. Massimo Greco, membro esperto

F.to digitalmente

Avv. Concetta Pungitore, membro esperto

F.to digitalmente

Avv. Barbara Alessandra Iossa, in rappresentanza di Swan Italia srl